

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA COMPLESSA SUL
TEMA DELLA SICUREZZA: SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO (D.LGS. 81/08); SICUREZZA
ANTINCENDIO; SICUREZZA ALIMENTARE; SICUREZZA AMBIENTALE – GESTIONE RIFIUTI
SPECIALI.**

Premessa

L’A.S.P. è un’azienda pubblica di recente costituzione, che ha tra le sue finalità statutarie l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.

Considerata la complessità e l’articolazione territoriale dell’Azienda, obiettivo della procedura per l’affidamento della consulenza in oggetto è quello di individuare un unico consulente a cui la Direzione, i Responsabili dei servizi e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno possano far riferimento.

L’A.S.P. si caratterizza nel seguente modo:

- Articolazione.

Sul territorio dei sei Comuni di terre d’acqua con le seguenti sedi operative:

Comune	Tipologia	Indirizzo
Sant’ Agata Bo	Casa Protetta	Via Sibirani n. 3
	Uffici Amministrativi	Via Sibirani n. 3
	Servizio di assistenza domiciliare	Ufficio RAA c/o Casa Protetta Crevalcore – Via Pigozzi 174 .
San Giovanni in P.to	Casa Protetta	Via Marzocchi n. 1
	Servizi di Assistenza Domiciliare	Uffici RAA – Via IV Novembre n. 10 .
	Centro Diurno	Via Marzocchi n.1 – c/o Casa Protetta
	Centro socio – ricreativo	Via Pioppe n. 1/G – San Matteo Decima
	Unità operativa minori	Via IV Novembre n.10
Crevalcore	Casa Protetta	Via Pigozzi n. 174
	Servizi di Assistenza Domiciliare	Ufficio RAA c/o Casa Protetta di Crevalcore – Via Pigozzi n. 174.
	Centro Diurno	Via Trombelli n. 63
Anzola dell’Emilia	Servizi di Assistenza Domiciliare	Ufficio RAA – Via IV Novembre n. 10 – San Giovanni in P.to
	Centro Diurno	Via XXV Aprile n. 25
Sala Bolognese	Servizio di Assistenza Domiciliare	Ufficio RAA – Via IV Novembre n. 10 – San Giovanni in P.to
	Centro Diurno	Via Gramsci n. 95
Calderara di Reno	Servizio di Assistenza Domiciliare	Ufficio RAA – Via IV Novembre n. 10 – San Giovanni in P.to
	Centro Diurno	Via Gramsci n. 53

Dal 01.01.2012 (data presunta) gli uffici amministrativi dell’Asp (ora siti in via Sibirani n. 3 a Sant’Agata Bo) e la sede dell’Unità Operativa Minori (ora sita in via IV Novembre n. 10 a San Giovanni in P.to) saranno trasferiti presso “Villa Emilia” in Via Marzocchi n. 3 - San Giovanni in Persiceto – 2° piano.

- Dotazione organica:

attualmente l'A.S.P. occupa n.150 addetti (a tempo indeterminato, determinato, incarichi o prestazioni occasionali), di cui:

- n. 118, quali operatori, animatori, infermieri, fisioterapisti, coordinatori di strutture residenziali
- n. 08, quali operatori di strutture semi residenziali (Centri Diurni);
- n. 06, quali addetti ai servizi di assistenza domiciliare;
- n. 05, quali addetti al servizio minori;
- n. 13, quali amministrativi, direttore generale e direttore amministrativo;

in considerazione di ciò e ai sensi dell'art. 31, comma 6, lett. g), del D.Lgs. 81/2008 l'A.S.P. è tenuta a nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione interno.

- Caratteristiche dei servizi e consulenza richiesta:

Tipologia del servizio	Caratteristiche del servizio	Tipologia di consulenza
Servizi di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)	Servizio svolto al domicilio degli utenti	Sicurezza e igiene sul lavoro
Servizi di S.A.D.	Attività Amministrativa	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio
Centri Diurni	Servizio semi residenziale	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio Sicurezza alimentare
Centri Diurni	Attività Amministrativa	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio
Case Protette	Servizio residenziale Ambulatorio medico Servizio semi-residenziale (solo per la Casa Protetta di San Giovanni in P.to)	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio Sicurezza ambientale (rifiuti sanitari) Sicurezza alimentare
Unità Operativa Minori	Attività Amministrativa	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio
Uffici Amministrativi	Attività amministrativa	Sicurezza e igiene sul lavoro Sicurezza antincendio

Le strutture, il numero dei dipendenti e i servizi sono indicativamente riportati e devono essere adeguatamente verificati dalla ditta aggiudicataria e possono essere suscettibili, nel corso della validità del contratto, di variazioni in aumento o in diminuzione senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare eventuali pretese al riguardo.

ART. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la consulenza e il supporto agli organi di direzione e al Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione interno all'Azienda sui temi di: sicurezza e igiene sul lavoro; nonché ai responsabili dei vari servizi, sui temi di: sicurezza antincendio; sicurezza alimentare e sicurezza ambientale – gestione dei rifiuti speciali, verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene fissata in tre (3) anni eventualmente rinnovabile per altri tre (3) anni a discrezione insindacabile dell'Ente.

ART. 2. REQUISITI PROFESSIONALI

Il Consulente, persona fisica o giuridica, deve possedere gli attestati e le abilitazioni richieste per l'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato. In particolare, il consulente deve possedere l'attestazione di RSPP per strutture socio sanitarie e assistenziali.

L'incarico oggetto del presente capitolato cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno le abilitazioni di cui sopra.

Il Consulente dovrà essere provvisto di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, contro i rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore € 1.000.000,00-.

ART. 3. PRESTAZIONI DEL CONSULENTE

Il Consulente Aggiudicatario si impegna a fornire all'A.S.P. completo supporto e consulenza nelle materie oggetto del presente capitolato e, in particolare, a fornire le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

Area sicurezza e igiene sul lavoro:

- a. supporto alla direzione nell'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b. supporto alla direzione e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) nell'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi (intendendo nel termine valutazione dei rischi tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro) e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nella elaborazione/aggiornamento/revisione dei documenti per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione azienda nel rispetto della normativa vigente;
- c. supporto alla direzione e al RSPP nell'elaborazione di programmi di informazione e formazione periodica dei lavoratori;
- d. assistenza ai sopralluoghi sui luoghi di lavoro;
- e. partecipazione e assistenza alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- f. aggiornamento normativo;
- g. supporto alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi, dei documenti di valutazione dei rischi e interferenze (DUVRI) e costante adeguamento e rivalutazione in esito alle recenti modifiche del decreto legislativo 106/2009;
- h. tenuta dei rapporti con le autorità di vigilanza e controllo.

Oltre a:

- ❖ visitare i luoghi di lavoro, sia congiuntamente che disgiuntamente al medico Competente;
- ❖ rendersi disponibile per ogni chiarimento in materia di sicurezza,
- ❖ consultare il rappresentante dei lavoratori;
- ❖ esprimere pareri sugli oggetti attinenti l'oggetto del presente incarico;
- ❖ collaborare con il Datore di Lavoro nell'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- ❖ fornire il supporto per la gestione di tutta la documentazione inerente l'attività svolta;
- ❖ informare il Datore di lavoro sugli adempimenti in scadenza e quelli di nuova introduzione,
- ❖ istruire il personale preposto sulla corretta gestione dei registri aziendali;
- ❖ controllare periodicamente la corretta compilazione dei registri e documenti interni.

Area sicurezza antincendio:

- a) supporto alla direzione nell'organizzazione del sistema di prevenzione antincendio;
- b) supporto all'elaborazione/aggiornamento/revisione dei documenti sulla sicurezza antincendio come CPI e altri documenti indispensabili allo svolgimento delle attività;
- c) organizzazione delle prove antincendio nella misura di almeno una all'anno;
- d) predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione in ogni sede operativa e aggiornamento annuale degli stessi;
- e) aggiornamento normativo;
- f) tenuta dei rapporti con le autorità di vigilanza e controllo.
- g) formazione annuale a tutti gli operatori in materia di sicurezza.

Area sicurezza alimentare:

- a) supporto alla direzione nell'organizzazione del sistema di sicurezza alimentare;
- b) supporto all'elaborazione/aggiornamento/revisione dei documenti sulla sicurezza alimentare;
- c) aggiornamento normativo;
- d) tenuta dei rapporti con le autorità di vigilanza e controllo.
- e) Igiene dei prodotti alimentari (HACCP):
 - ❖ verifica annuale dei termometri,
 - ❖ analisi microbiologiche annuali,
 - ❖ revisione del piano di autocontrollo,
 - ❖ aggiornamento e formazione almeno annuale,
 - ❖ affiancamento nelle scelte tecniche, nei rapporti con gli organi di controllo e con i fornitori, consulenza nella stesura dei capitolati d'appalto.

Area sicurezza ambientale – gestione rifiuti speciali:

- a) assistenza e controllo nella compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali;
- b) assistenza nella compilazione del MUD;
- c) aggiornamento normativo;
- d) tenuta dei rapporti con le autorità di vigilanza e controllo.

Resta inteso che in merito alle proposte del consulente è facoltà dell'A.S.P. attendere in tutto o in parte agli indirizzi formulati.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il consulente designerà, con comunicazione scritta, uno o più referenti, che avranno il compito di mantenere i rapporti con gli uffici dell'A.S.P.

Il consulente, in ogni caso, non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'A.S.P., né potrà impegnare in alcun modo l'A.S.P., se non preventivamente autorizzato, alla quale resta, quindi, ogni potere decisionale.

ART. 4. PREROGATIVE DELL'A.S.P.

Restano di esclusiva competenza dell'A.S.P.:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal consulente, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente o rifiutare le proposte presentate;
- la decisione finale sulla nomina del RSPP e degli addetti al SPP;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti.

ART. 5. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre a discrezione insindacabile dell'Ente con decorrenza presumibilmente dal 01.05.2010. Sarà rinnovabile se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

Dalla data di decorrenza del servizio, il consulente aggiudicatario dovrà collaborare con gli attuali RSPP incaricati dall'A.S.P. per il pieno e completo passaggio delle competenze.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio di consulenza, il consulente, su richiesta dell'A.S.P., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta (90) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo incaricato o all'A.S.P. stessa.

L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti professionali di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 6. OBBLIGHI ED ONERI

L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse esclusivo dell'A.S.P., osservandone le indicazioni e soddisfacendone le richieste. L'A.S.P. resterà libera di accettare in tutto o in parte le proposte. L'Aggiudicatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

L'Aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'A.S.P..

Sono a carico del consulente aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

ART. 7. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta va corredata da un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta (triennale), da effettuarsi in uno dei seguenti modi:

- ❖ mediante presentazione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere di A.S.P.: Unicredit Banca – filiale di Sant' Agata Bolognese - IBAN IT 03T0200837090000010965147, attestante il deposito provvisorio di pari importo in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- ❖ mediante presentazione di garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze) conforme allo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero Attività Produttive n. 123/2004 opportunamente integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006 (dovrà contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile).

Nel caso di presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l'impresa;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione all'A.S.P. Seneca, dietro semplice richiesta dell'A.S.P. stessa, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di aggiudicazione dell'appalto;
- una validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (si intenderanno comunque valide le polizze e le fideiussioni aventi una validità di 180 giorni dalla data della loro emissione).

Anche nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata tramite quietanza comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere accompagnata, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, da una dichiarazione di impegno di un fideiussore (Banca, Compagnia di Assicurazioni o Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione.

Il consulente aggiudicatario, a garanzia della corretta esecuzione del servizio affidatogli, dovrà costituire una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura fissata dall'art. 113 D.Lgs. 163/06 e pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione dovrà avere durata pari a quella contrattuale e dovrà contenere clausola espressa di "impegno del fideiussore a versare l'importo garantito entro 15 gg dalla richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione".

Si applicano le disposizioni sulla riduzione al 50% previste dall'art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 8. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'A.S.P. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del consulente.

Il consulente, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre idonea polizza di assicurazione di R.C. per negligenze od errori professionali, che dovrà coprire tutta la durata contrattuale del presente servizio.

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'A.S.P., nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato speciale d'appalto e a quelle dell'offerta, oppure in caso di aumento dei costi della consulenza senza accettabile o giustificabile motivazione, o qualora l'A.S.P. non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico, con risoluzione del contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario, prima della scadenza ed al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'A.S.P. di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. E' fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

In ogni caso il consulente si impegna ad assicurare, su richiesta dell'A.S.P., la prosecuzione della propria attività per un termine di novanta (90) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo consulente o all'A.S.P. stessa.

ART. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.S.P. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al consulente con raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nella procedura di gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio.

In tutti i casi di risoluzione l'A.S.P. ha diritto di applicare penali, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 10. RECESSO

L'A.S.P. ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi.

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stata depositata contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
2. qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale si è individuato l'Appaltatore;
3. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno all'A.S.P..

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite da parte delle assicurazioni, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 11. RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 12. DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito all'Appaltatore concedere in qualsiasi modo, anche di fatto o parzialmente, in sub-appalto l'esecuzione del presente contratto.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 13. CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia tra l'A.S.P. e l'Appaltatore sorta in conseguenza all'esecuzione o all'interpretazione del presente appalto la competenza è del Foro di Bologna.

ART. 14. NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge.

AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di San Felice sul Panaro; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.P. di San Felice sul Panaro che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- g) L'A.S.P. di San Felice sul Panaro, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. LORENZO SESSA**